



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 47
del 15 LUGLIO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 – UTILIZZO ATTIVITÀ
LAVORATIVA DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI
ALTRA AMMINISTRAZIONE LOCALE**

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Domenica LA PEPA* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la mancanza in organico di personale tecnico, dotato di particolare professionalità in materia edilizio-urbanistica, in conseguenza del trasferimento presso altro Comune, per mobilità volontaria dell'unico dipendente assegnato all'Area, Arch. Giacomo Tofalo - Istruttore Direttivo- Categoria D, Responsabile dell'Area Tecnica e della risoluzione consensuale anticipata della convezione intercorsa tra le Amministrazioni interessate, per l'utilizzo temporaneo e parziale del medesimo dipendente al fine di garantire,

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 69 del 28.11.2019 con la quale, nelle more del completamento della procedura concorsuale per l'assunzione di un Istruttore Tecnico. Categoria C, indetta con determinazione del Segretario comunale n.16 del 20.11.2019, sospesa a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19; ci si è avvalsi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004, delle prestazioni lavorative del dipendente del Comune di Arquata Scrivia (AL), Geom. Alessio Bisio, con profilo professionale di Istruttore Tecnico - Categoria giuridica C, posizione economica C4, per il periodo 01.12.2019 – 30.04.2020, salvo rinnovo o proroga, e a tempo parziale per n. 4 ore settimanali, al fine di garantire il regolare funzionamento della molteplicità dei servizi e funzioni ricadenti nell'Area Tecnica ed in particolare consentire il disbrigo del cumulo delle pratiche venutasi a creare;

CONSIDERATA, la rilevata necessità, per il persistere delle predette esigenze, di continuare ad avvalersi, senza soluzione di continuità, delle prestazioni professionali del Gem. Alessio Bisio, fino alla conclusione della procedura concorsuale, incorso di espletamento, e al fine di assicurare un periodo di affiancamento, seppure breve, fino al 30.09.2020, salvo possibile ulteriore rinnovo sulla base dell'effettive esigenze del momento, del neo assunto vincitore del concorso medesimo, stante la disponibilità resa, per le vie brevi, dall'interessato;

ATTESO l'accordo intercorso tra i Sindaci dei Comuni interessati, in merito alla proroga del rapporto in essere, dal 1 maggio fino alla data in cui verrà formalizzata la nuova condivisione delle prestazioni del tecnico ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.311/2004, mediante rinnovo dello stesso, come da istanza inoltrata, a mezzo pec, al Sindaco del Comune di Arquata Scrivia, in data 6.06.2020, protocollo n. 2770;

DATO ATTO che il Comune di Arquata Scrivia, con determinazione del proprio Segretario comunale, n. 249, del 15.07.2020, ha autorizzato il proprio dipendente, Geom. Alessio Bisio, Istruttore Tecnico – Categoria C – posizione economica C4, con contratto a tempo pieno e indeterminato, assegnato all'Ufficio Programmazione Territoriale-Urbanistica-Ambiente, a prestare l'attività lavorativa in favore del Comune di Cassano Spinola, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004, per n. 4 ore settimanali al di fuori del normale orario di servizio, per il periodo 15.07.2020-30.09.2020;

RITENUTO di provvedere in merito;

ATTESO che rimangono invariate le medesime condizioni di cui al contratto individuale di lavoro, siglato in data 4.12.2019, di cui il presente provvedimento, in copia firmato dall'interessato, costituisce appendice;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) il quale:

- prevede che “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall’Amministrazione comunale di appartenenza”
- quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- lo scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l’apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l’utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;
- non richiede nessuna convenzione, perché presso l’ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l’ente di provenienza

RICHIAMATI, altresì:

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;
- l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l’art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;
- l’art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;

VISTI:

- l’orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all’art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce: “l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione

suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;

ATTESO che l’orientamento interpretativo prevalente della giurisprudenza contabile (deliberazioni Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012 del 23 maggio 2012 - Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n. 955/2012 - Corte dei Conti Umbria, nr. 41 del 20/03/2013) porta ad escludere dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del d. l. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L’art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra l’ipotesi in esame. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, “non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza”;

PRESO ATTO del pieno rispetto:

- della spesa complessiva del personale ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020 riferita alla media del triennio 2011-2013, nonché del rispetto altresì, del limite di spesa di cui all’art. 1 comma 55 e seguenti della legge n. 296/2006;
- degli equilibri di bilancio nell'anno 2019 e che si presume di rispettare anche per l’anno 2020, come comunicato dal Responsabile del l'Area Finanziaria;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 14 del 29/06/2020 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 contenente il Piano triennale del fabbisogno del personale ed il relativo Piano delle assunzioni, fatte comunque salve, per il triennio 2020-2022, le eventuali assunzioni a tempo determinato o mediante contratti di lavoro flessibili, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto dei vigenti limiti di assunzione e di spesa;
- n. 15 del 29/06/2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

VISTI:

- gli artt. 35, 36 e 53 del D.Lgs. 31/03/2001, n. 165
- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Circ. Ministero Interni – Dip. Affari Interni e Regionali n. 2 del 21/10/2005;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000, dal Segretario comunale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;
2. DI DISPORRE, per quanto in narrativa, la proroga a sanatoria dal 1.05.2020 e fino al 14.07.2020, previo accordo verbale intercorso tra i Sindaci interessati, ed il rinnovo dell’autorizzazione, con determina del Segretario comunale di Arquata Scrivia n. 249 del 15.07.2020, all’utilizzo, a far data

dalla medesima data (15.07.2020), del proprio dipendente, con contratto a tempo pieno e indeterminato, Geom. Alessio Bisio - Istruttore Tecnico - Categoria giuridica C, posizione economica C4, presso il Comune di Cassano Spinola, per n. 4 ore settimanali da svolgersi fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza ai sensi

3. DI DARE ATTO che si intendono confermate con il presente provvedimento le medesime condizioni e corrispettivo di cui al contratto individuale siglato i data 4.12.2019, di cui, copia del presente provvedimento firmato dalla parte interessata, costituisce appendice;

4.. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area finanziaria di assumere l'impegno della relativa spesa che trova imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Geom. Alessio Bisio;

7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, del 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **30 LUGLIO 2020** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.